



**CITTA' di GALATONE**  
Prov. di Lecce  
**DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE**  
**N. 238 DEL 06/12/2023**

**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2024.**

L'anno 2023, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 13:18 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
<b>FILONI Flavio</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>GATTO Biagio</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>	
<b>DORATO Caterina</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>BOVE Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>MORETTO Valentino</b>	<b>Assessore</b>		<b>Sì</b>
<b>ANTICO Pina</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

In Presenza \_

In Videoconferenza X

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fabio BOLOGNINO**

**Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio** il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

**Esaminata** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

**Ritenuta** detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

**Visto** il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

**Ad unanimità** di voti resi nelle forme di legge

**Delibera**

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Il Sindaco**

**FILONI Flavio**

**Il Segretario Generale**

**Dott. Fabio BOLOGNINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 276 del 04/12/2023		
<b>SETTORE PROPONENTE</b> 5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione	<b>SERVIZIO</b>	<b>Istruttore</b> <b>Dott. Antonio Chiga</b>
<b>OGGETTO</b>	Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2024.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
<b>Istruttore</b> <b>Dott. Antonio Chiga</b> _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 05/12/2023	
	<b>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</b> <b>Dott. Antonio Chiga</b> <b>( FIRMA DIGITALE )</b>	
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 05/12/2023	
	<b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b> <b>Dott.ssa Serena Nocco</b>	

**SEDUTA DEL 06/12/2023 ORE 13:18 ESITO: APPROVATA**

Il Segretario Generale  
**Dott. Fabio BOLOGNINO**  
\_\_\_\_\_

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2024.
---------	--

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni e i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per cui è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi e i servizi di trasporto pubblico;
- ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

**CONSIDERATO** che, in base alla normativa sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

**DATO ATTO** che questo Ente, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione degli anni 2020, 2021 e 2022 non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36 per cento;

**PRESO ATTO**, altresì, che il Responsabile del V Settore "Servizi Socio Culturali e Demografici – Innovazione e Comunicazione", visti gli atti d'ufficio:

- ha quantificato l'entrata presunta dei proventi derivanti dalle quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi offerti;
- ha quantificato i costi presunti a carico dell'ente per l'erogazione dei servizi offerti;

**RICHIAMATO** il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con cui è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

**RICHIAMATE** ancora:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 25/SEZAUT/2019/QMIG nella quale viene richiamato il seguente principio di diritto in merito al servizio di trasporto scolastico: «*Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano*»;
- la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 317/2019/PAR con la quale il Collegio statuisce: «*...la necessità di erogare il servizio erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque*

*l'individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono all'Ente di agevolare l'utenza del servizio di trasporto scolastico, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa, purché il tutto avvenga a due condizioni: 1. che la riduzione o esenzione abbia luogo in virtù della individuazione di meccanismi trasparenti e debitamente motivati di graduazione della contribuzione degli utenti; 2. che non sia messo a rischio l'equilibrio complessivo del bilancio dell'Ente";*

**PRECISATO** che, con riferimento alle citate deliberazioni della Corte dei Conti, rispetto al servizio di trasporto scolastico:

- il comune di Galatone, applica aliquote diverse, al variare dell'ISEE dichiarato dai cittadini interessati al servizio offerto;
- la relativa spesa non determina disequilibri di bilancio;

**VISTO** il prospetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente i ticket per i servizi Asilo Nido, Sezione Primavera, Refezione scolastica e Trasporto scolastico per l'anno 2024 con le relative percentuali di copertura dei costi;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali in coincidenza con la data prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. secondo cui il Comune approva le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 172, comma 1, *lett. e)*, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo cui al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni di determinazione per l'esercizio successivo delle tariffe per i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
- il combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D. Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità del comune di Galatone;

**RITENUTO** di dover deliberare in merito;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei settori competenti espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi resi in modo palese,

**DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

**1. APPROVARE** per l'anno 2024 i ticket per i servizi a domanda individuale Asilo Nido, Sezione Primavera, Refezione scolastica e Trasporto scolastico nella misura fissata nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono evidenziate anche le relative percentuali di copertura dei costi, ritenuti adeguati rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario del bilancio.

**2. ALLEGARE** copia della presente deliberazione e del suddetto prospetto, al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 in corso di predisposizione, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000.

**3. DEMANDARE** ai responsabili dei settori competenti ogni conseguente adempimento.

**4. COMUNICARE** la presente deliberazione, in elenco, ai Sigg.ri Capigruppo consiliari (ex art. 125 del T.U.E.L.).

**D I C H I A R A R E**

con successiva e separata votazione unanime e favorevole, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.